

REGOLAMENTO (CEE) N. 2840/93 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2638/93 relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 2638/93 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di 2 095 t di olio vegetale; che occorre pertanto modificare l'allegato I dello stesso regolamento indicando l'indirizzo del nuovo luogo di magazzino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2638/93 è modificato come segue:

Per il lotto B, la nota ⁽⁴⁾ è sostituita dalla nota seguente:

- ⁽⁵⁾ Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/FCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla

messa a disposizione dei container, stadio stock del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione del container dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei container, container, il numero delle scatole metalliche relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara. Gli strati di scatoloni (ogni terzo strato) dovranno essere separati tra loro da pannelli duri ("hard board") (min. 2 300 × 610 × 3 mm).

L'aggiudicatario deve sigillare ogni container con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 242 del 28. 9. 1993, pag. 1.